

## **TI\_GERICHTE 16.2010.92 vom 30. September 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2010.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2010.92)

FR: TI\_GERICHTE 16.2010.92 du 30 septembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 16.2010.92 del 30 settembre 2010

### **Regeste**

Rigetto dell'opposizione - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione perché in ospedale - notifica raccomandata - presunzione di notifica nei 7 giorni vale solo se la parte deve attendersi all'intimazione di un atto giudiziario - PE con opposizione non basta

### **Erwägungen**

#### **E. 34**

consid. 2a/aa); che qu esta finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe potuta realizzarsi; che in tale evenienza, chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 399 consid 1.2.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un rappresentante abilitato ad agire a suo nome e per suo conto (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa); che nondimeno tale diligenza si impone, appunto, a una parte coinvolta in un procedimento civile, la quale deve quindi aspettarsi con una certa probabilità l'invio di atti giudiziari (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3); che, in concreto, CO 1 ha bensì fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo alla quale l'escussa ha interposto opposizione, ma ciò non significa ancora che quest'ultima dovesse aspettarsi in ogni momento l'introduzione di un'istanza di rigetto dell'opposizione (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A\_172/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1); che, non trattandosi di una procedura in corso la ricorrente non doveva aspettarsi di essere citata a comparire davanti al Giudice di pace, sicché non le incombeva di organizzare adeguatamente la propria assenza; che in tali circostanze la citazione deve ritenersi irregolare sicché la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla; che gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti al contraddittorio; che la palese parziale fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto alla controparte; che date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC); che non si giustifica assegnare indennità alla ricorrente, la redazione del ricorso non avendole causato costi presumibili; Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.